



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Sintesi delle più significative innovazioni introdotte dal Regolamento Formazione del C.N.F. n. 6 del 16.07.2014

- Sono soggetti all'obbligo formativo anche i praticanti abilitati al patrocinio.
- L'iscritto deve conseguire, nell'arco del **triennio** formativo, almeno n. **60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie** di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. **Ogni anno** l'iscritto deve conseguire almeno n. **15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie**. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. **La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.**
- Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità **Formazione a distanza** o e- learning **non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.**
- **Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.** L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. **L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. Il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.** Ai fini di cui al periodo precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico. **In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale e soggetti all'obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.** Ai fini di cui al periodo precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti. **In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.**